

# Sospesa la decontribuzione sui premi di risultato collettivi

**Gabriele Bonati** Consulente aziendale in Lodi

*L'Inps ha comunicato che, per effetto dell'abrogazione disposta dalla legge n. 247/2007, la vecchia decontribuzione non può più essere applicata, mentre per l'applicazione di quella nuova, basata sulla preventiva domanda, occorrerà attendere il decreto attuativo*

L'art. 1, commi da 67 a 70, della legge n. 247/2007 (Protocollo sul welfare) ha disposto l'abrogazione dell'art. 2 del Dl n. 67/1997 (legge n. 135/1997) che regolamentava la decontribuzione delle retribuzioni variabili di secondo livello, per introdurre una nuova (in via sperimentale per triennio 2008-2010) che prevede, al fine dell'applicazione dello sgravio contributivo in esso prevista, la presentazione, da parte delle aziende interessate, di apposita domanda (si ritiene al Ministero del lavoro o suoi Uffici periferici), nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro (euro 650 milioni per ciascun anno).

Le modalità di attuazione della nuova decontribuzione saranno però stabilite con apposito decreto interministeriale (Lavoro - Economia).

Il decreto dovrà altresì individuare i criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo.

Qui di seguito proponiamo una tabella di confronto tra vecchio e nuovo regime di decontribuzione:

Con l'entrata in vigore della disposizioni contenute nella legge n. 247/2007 (Protocollo welfare) si sono quindi create le seguenti situazioni:

❑ la decontribuzione di cui all'art. 2 del Dl n. 67/1997 (legge n. 135/1997) risulta abrogata, con decorrenza 1.1.2008;

❑ la nuova decontribuzione, istituita con decorrenza 1.1.2008 dalla legge n. 247/2007, non risulta al momento operativa per mancanza delle previste disposizioni attuative;

❑ la legge n. 247/2007 non contiene norme di raccordo tra vecchia e nuova disciplina.

## I percorsi della vecchia decontribuzione

L'applicazione della precedente normativa ha, con il tempo, dato vita a due percorsi di decontribuzione, in particolare:

❑ il primo riguarda la decontribuzione delle retribuzioni variabili concordate a livello aziendale (accordo collettivo aziendale) e correlate agli indici di produttività, qualità e altri elementi di competitività specifici dell'attività aziendale. Il pagamento delle corrispondenti retribuzioni, e la determinazione del relativo ammontare, avvenivano dopo la verifica del raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi aziendali concordati;

❑ il secondo riguarda la decontribuzione (ammessa dal Ministero del lavoro) delle retribuzioni mensili concordate a livello territoriale (accordi collettivi territoriali) correlate ai medesimi indici di cui al precedente punto ma riferiti al settore e al territorio (per esempio nel settore edile con l'elemento economico territoriale e nel settore artigianato con il compenso decontribuibile). Il pagamento delle citate retribuzioni era (ed è) effettuato mensilmente e la verifica del raggiungimento degli indici territoriali (per la conferma o meno dell'elemento retributivo territoriale) veniva effettuato, secondo quanto previsto dal contratto, con cadenze periodiche.

## L'intervento dell'Inps

L'Inps, con il messaggio n. 2085 del 28 gennaio 2008, nel fornire il primo chiarimento alla norma in questione, ha precisato che, per effetto dell'abrogazione dell'art. 2 del Dl n. 67/1997 (legge n. 135/1997), a decorrere dall'1 gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle corrispondenti retribuzioni variabili derivanti dai contratti aziendali ovvero di secondo livello. Conseguentemente, a partire dalla medesima data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione, fino a quando non sarà data attuazione alla nuova decontribuzione che,

Regolamentazione	Decontribuzione ex art. 2 del Dl n. 67/1997 (legge n. 135/1997), abrogata dalla legge n. 247/2007	Decontribuzione art. 1, comma 67, legge n. 247/2007, in attesa di essere attuata con apposito decreto
Emolumenti soggetti a decontribuzione	Retribuzioni di cui risultino incerti sia l'ammontare sia la corresponsione e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati	Retribuzioni di cui risultino incerti sia l'ammontare sia la corresponsione e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati
Strumento	Contratto collettivo aziendale o territoriale (contratto di secondo livello)	Contratto collettivo aziendale o territoriale (contratto di secondo livello)
Adempimento del datore di lavoro	Deposito del contratto, entro 30 giorni, presso la Dpl, anche per il tramite dell'associazione cui si aderisce	Presentazione di apposita domanda per ottenere la copertura finanziaria
Ammontare dell'importo massimo decontribuibile	3% della retribuzione contrattuale del lavoratore (destinatario della retribuzione variabile) percepita nell'anno solare di riferimento. Formula per calcolare l'ammontare esatto decontribuibile: (retribuzione corrisposta al lavoratore + emolumento variabile): 34,33	5% della retribuzione contrattuale del lavoratore (destinatario della retribuzione variabile) percepita nell'anno solare di riferimento. Formula per calcolare l'ammontare esatto decontribuibile: (retribuzione corrisposta al lavoratore + emolumento variabile): 21
Beneficio	L'ammontare dell'emolumento decontribuibile abbatte la base imponibile contributiva (non vengono pagate, quindi, né dall'azienda né dal lavoratore le contribuzioni ordinarie Inps e Inail)	È previsto uno sgravio contributivo, sulle somme decontribuibili, che per il datore di lavoro sarà pari a 25 punti percentuali mentre per il lavoratore sarà pari all'intera contribuzione a suo carico
Contributo di solidarietà	10% della somma decontribuita, a carico del datore di lavoro, da versare a favore della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore interessato	Non previsto
Detassazione	Non prevista	È previsto che il Ministero dell'economia, per l'anno 2008, introduca opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto di decontribuzione
Condizione	Riservare ai dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dal Ccnl	Non prevista, salvo non venga inserita nel decreto attuativo

presentando la prevista domanda, dovrebbe dare copertura finanziaria (una volta individuati i criteri di priorità nell'evadere le istanze) ai contratti di secondo livello sottoscritti anche antecedentemente all'1.1.2008.

Si ricorda che anche l'Inpgi (circ. n. 1/2008) ha comunicato che in attesa dell'emanazione del decreto attuativo della nuova decontribuzione, le aziende sono tenute ad assoggettare all'ordinario regime contributivo le somme comunque erogate dal 1° gennaio 2008 a titolo di premio di risultato a favore dei propri dipendenti, a prescindere dal periodo con riferimento al quale è maturato il diritto alla relativa corresponsione.

### La regolarizzazione

L'Inps, con il citato messaggio 2085 del 28.1.2008, ha altresì precisato che se le aziende

avessero comunque continuato ad applicare la decontribuzione (vecchia disposizione), nonostante l'intervenuta abrogazione, potranno regolarizzare la contribuzione non versata, senza aggravio di oneri accessori, entro il 16 aprile 2008 (con riferimento al mod. F24) e entro il 30 aprile 2008 con riferimento al modello DM10/2.

In sede di regolarizzazione, precisa l'Inps, si potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime di decontribuzione i cui criteri saranno contenuti nell'emanando decreto (sempre che intervenga prima della citata scadenza per effettuare la regolarizzazione).

La regolarizzazione comporterà anche l'effettuazione della trattenuta in busta paga al dipendente della corrispondente contribuzione da quest'ultimo dovuta.

## Considerazioni finali

La mancanza, come sopra precisato, di una disposizione specifica di raccordo tra vecchia e nuova decontribuzione, poteva portare, ad avviso di chi scrive, ad adottare un diverso comportamento.

In particolare, fatta eccezione per gli emolumenti fissi mensili previsti dai contratti territoriali (sui quali si ritiene corretta l'interpretazione della sospensione, dal 1° gennaio 2008, della vecchia contribuzione in attesa delle nuove regole), gli accordi sottoscritti nel 2007, regolarmente depositati alla Direzione provinciale del lavoro, che prevedono retribuzioni variabili riferite a specifici indici aziendali relativi allo

stesso anno 2007, la cui verifica del raggiungimento o meno degli stessi non può che essere effettuata nel 2008, la decontribuzione avrebbe potuto essere comunque riconosciuta con le regole vigenti nel 2007 (si ricorda che la clausola della decontribuzione contenuta nei predetti contratti rappresenta uno degli elementi chiave che ne hanno determinato la conclusione), per adeguarsi poi alle nuove regole, una volta attuate, a partire dai contratti che si andranno a sottoscrivere dal 2008.

In tale modo ci sarebbe stata continuità nei contratti depositati nel 2007 e una certezza di costi per l'azienda. Ci si auspica un ripensamento da parte degli Enti preposti.

## Il testo del messaggio

L'articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dispone - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello).

La stessa norma dispone altresì, al comma 69, l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lett. e), del Testo unico di cui al Dpr 30 maggio 1955, n. 797. Quest'ultima costituisce, come noto, la previsione di riferimento in tema di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a sua volta sostituita dall'articolo 12 della legge n. 153/1969, a sua volta ancora modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Il testo del citato articolo 12, quale risultante da tale ultima modifica, prevedeva appunto al comma 4, lett. e), una apposita voce di esclusione dalla base imponibile ai fini previdenziali proprio con riferimento alle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello. Tale apposita voce di esclusione deve intendersi ora abrogata, in coerenza con la disposta abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 135/1997 ed in applicazione della particolare tecnica legislativa di modifica utilizzata.

Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non trova più applicazione la specifica esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziali e pensionistici delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello. A partire dalla stessa data, sulle predette erogazioni, è dovuta l'ordinaria contribuzione.

In sostituzione dell'abrogata decontribuzione, il medesimo comma 67 introduce, in via sperimentale per il triennio 2008-2011 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo - nei limiti delle risorse stabilite

### Inps - Messaggio 28 gennaio 2008, n. 2085

**Oggetto:** Articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - Abrogazione del particolare regime contributivo previsto per le erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello - Precisazioni in materia di retribuzione imponibile

dalla norma medesima - sulle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto

collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Per l'attuazione pratica del nuovo beneficio la legge, tuttavia, rimanda all'emanazione di un apposito decreto ministeriale.

Le aziende che a seguito delle previsioni di cui ai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, non si fossero adeguate al disposto legislativo che abroga il regime di decontribuzione (ad esempio, le aziende dei settori edile e dell'artigianato che prevedono l'erogazione mensile dei compensi soggetti a decontribuzione), potranno regolarizzare la contribuzione non versata ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993, approvata con Dm 7.10.1993.

Detta regolarizzazione dovrà essere effettuata, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente messaggio.

In sede di regolarizzazione, le predette aziende potranno conguagliare gli importi da restituire con le somme loro eventualmente spettanti in base al nuovo regime introdotto dalla legge n. 247/2008 per le erogazioni di secondo livello, secondo i criteri che saranno definiti nell'emanando decreto.

Sulle modalità operative che dovranno essere seguite dai datori di lavoro, si fa riserva di successive istruzioni.